r_emiro.Giunta - Prot. 05/03/2021.0192240.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da: BERGAMINI FRANCESCA; Diterlizzi Annamaria

DIREZIONE GENERALE
ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

RegioneEmilia-Romagna

SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO ALL' AUTORITÀ DI GESTIONE FSE

IL RESPONSABILE
ANNAMARIA DITERLIZZI

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA

IL RESPONSABILE
FRANCESCA BERGAMINI

Ai Soggetti Attuatori
LORO SEDI

OGGETTO: disposizioni regionali per l'attuazione di percorsi formativi in azienda ai sensi del comma 7 art. 25 DPCM 2 marzo 2021.

Gentilissimi,
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (21A01331) (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17)*" dispone:

"Art. 25 Corsi di formazione
Comma 1 - I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.
OMISSIS
Comma 7. Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché ***la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni****, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL."*

Viale Aldo Moro, 38
40127 Bologna
tel 051.527.3891 – 3896 – 3727
fax 051.527.3305
Email: gcr@regione.emilia-romagna.it
PEC: gcr@postacert.regione.emilia-romagna.it

INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB.
a uso interno: DP/_____/_____ Classif.|_____| |_____|_____|_____|_____|_____| Fasc. |_____|_____|_____|

r_emiro.Giunta - Prot. 05/03/2021.0192240.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da: BERGAMINI FRANCESCA; Diterlizzi Annamaria

RegioneEmilia-Romagna

Con riferimento alla "formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell'azienda stessa" il DPCM demanda, pertanto, alle Regioni il compito di individuare specifiche disposizioni di attuazione.

Con la presente si intende pertanto fornire indicazioni operative nel merito.

In particolare, preme sottolineare e circoscrivere, in coerenza con quanto disposto dal DPCM, l'ambito di applicazione e, pertanto, si precisa che le presenti indicazioni hanno a riferimento esclusivamente la attività di formazione aziendale intesa come:

- attività formativa rivolta unicamente ai lavoratori di una stessa impresa
- realizzata in sedi formative interne alle singole imprese

Inoltre, nel caso di imprese aventi più unità locali, indipendentemente dal fatto che le stesse siano ubicate all'interno di uno stesso comune o di comuni diversi, si precisa che esse si applicano esclusivamente alle attività di formazione aziendale che prevedono quali destinatari i lavoratori di una stessa unità locale e che si realizzano in spazi interni alla stessa unità locale.

Tutto ciò premesso, nei casi sopra descritti, è consentita l'erogazione della formazione in presenza nel rispetto nelle misure di cui al «*Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione*» pubblicato dall'INAIL, fermo restando che, in ogni caso, al fine di contenere il rischio di contagio epidemiologico, si ritiene che debbano essere previlegiate modalità di erogazione a distanza.

L'erogazione della formazione in presenza è consentita sia per le attività corsuali di gruppo, sia per le eventuali attività di formazione individuali, in questo caso indipendentemente dalle modalità formative (affiancamento, coaching…).

Tenuto conto che le presenti indicazioni sono fornite a fronte della specifica previsione del DPCM, le stesse hanno a riferimento sia le attività approvate e autorizzate con atti regionali sia le attività finanziate a valere su altre risorse pubbliche o private, compresi i Fondi interprofessionali. In quest'ultimo caso, preme sottolineare che le stesse sono applicabili laddove non siano già individuate, dai soggetti responsabili del finanziamento, eventuali specifiche limitazioni.

Cordiali saluti.

La Responsabile del Servizio
Annamaria Diterlizzi
(Firmato digitalmente)

La Responsabile del Servizio
Francesca Bergamini
(Firmato digitalmente)